

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

n. 26 del 10.07.2012

Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2012.

Premesso che

in base all'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004;

in attuazione della disciplina fissata dall'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, in ogni Ente deve essere stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto decentrato integrativo;

la costituzione e l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate sono determinate con cadenza annuale;

per consentire l'avvio della contrattazione decentrata per l'anno 2012, questo Servizio deve procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL del 01.04.1999;

il C.C.N.L. sottoscritto in data 22.01.2004 all'art. 31, dopo aver confermato che le risorse decentrate vengono quantificate annualmente dagli enti del comparto (comma 1), ha introdotto, con effetto dall'anno 2004, una nuova disciplina che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" (comma 2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili" (comma 3), ricomprende risorse qualificate eventuali e variabili correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma;

Dato atto che

la categoria di risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento di seguito riepilogate:

- a) C.C.N.L. dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, g, h, j, l;
- b) C.C.N.L. del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2;
- c) C.C.N.L. del 22/1/2004: art. 32 commi da 1 a 8;
- d) C.C.N.L. del 9/5/2006: art. 4, comma 1;
- e) C.C.N.L. del 11/4/2008: art. 8, comma 2

in base alla predetta disciplina, a decorrere dall'esercizio 2004 il totale delle risorse stabili, calcolato

con riferimento all'anno 2003, assume carattere di stabilità e continuità e resta confermato per l'anno 2004 e successivi e che l'importo complessivo è suscettibile di incremento a partire dall'anno 2004 solo per effetto di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

Considerato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili", come ha precisato l'Aran nella relazione illustrativa al C.C.N.L. 22.01.2004, ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile, con particolare riferimento alle somme necessarie al pagamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. 01.04.1999; alle somme necessarie per il finanziamento della indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, del C.C.N.L. 22.01.2004 e alle somme fisse e continuative correlate all'organizzazione del lavoro secondo la disciplina dell'art. 17, comma 2, lettera d), f) e i), del C.C.N.L. 01.04.1999;

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili";

Preso atto che nella quantificazione del fondo delle risorse decentrate occorre procedere alla verifica del rispetto dei vincoli introdotti dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, da effettuarsi sulla base delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2012 sulla base della normativa contrattuale di riferimento;

Visto che l'applicazione della predetta normativa determina, per la gran parte, in modo automatico, i meccanismi di composizione del fondo sia nella individuazione delle risorse stabili che di quelle variabili, salvo l'applicazione di taluni istituti quale l'art. 15- comma 5- del CCNL 01/04/1999;

Considerato che, per quanto di competenza di questo Servizio, il fondo viene predisposto mantenendo la spesa complessiva entro il limite di quella quantificata per il fondo 2010;

Dato atto, come chiarito dalla circolare n. 16 del 2.5.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, che gli emolumenti corrisposti al personale dipendente per le attività effettuate in relazione alle operazioni censuarie non rientrano tra i limiti di spesa di cui al comma 2 bis dell'art. 9 della legge 122/2010;

Dato atto ancora che i compensi per incentivi alla progettazione non concorrono alla determinazione del fondo di cui all'articolo 9 co.2 *-bis*, del D.L. n. 78/2010 (deliberazione delle Sezioni riunite n. 51/CONTR/2011 del 4 ottobre 2011 resa in sede di nomofilachia e vertente sulla portata dei vincoli introdotti dall'articolo 9, co.2-*bis* del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122; parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n. 280 del 26.4.2012)

Ritenuto quindi di procedere alla costituzione del fondo 2012 nelle seguenti risultanze:

RISORSE DECENTRATE DI NATURA STABILE	
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1 lettera a)	€ 3.706,04
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1 lettera b)	436,22
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1 lettera g)	1.417,15
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1 lettera j)	380,49
CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 1	849,95
0,62% monte salari 2001 (art.32, comma 1 CCNL 22/1/2004)	530,80
0,50% monte salari 2001 (art.32, comma 2 CCNL 22/1/2004)	428,06
0,50% monte salari 2003 (art.4, comma 1 CCNL 9/5/2006)	471,87
0,60% monte salari 2005 (art.8, comma 2 CCNL 11/4/2008)	652,69
TOTALE	8.873,27
RISORSE DECENTRATE DI NATURA VARIABILE	
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1 lettera K) compensi ISTAT	€ 1.000,00
CCNL 1.4.99 art. 15 comma 1 lettera K) incentivo progettazione	1.500,00
TOTALE	2.500,00

TOTALE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE € 11.373,27

Vista l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa del sottoscritto responsabile del servizio finanziario relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2012;

Visto il bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione di CC n. 14 del 30.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di costituire il Fondo Risorse Decentrate anno 2012, sulla base della normativa contrattuale di riferimento, nelle risultanze in premessa descritte;
2. di dare atto che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2012 è dettagliatamente descritta nella allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata della allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, alla Giunta Comunale, al Revisore dei Conti, ai rappresentanti sindacali e alla RSU.



IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

[Handwritten signature]

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2012**

La relazione tecnico finanziaria e illustrativa costituisce un allegato alla contrattazione integrativa decentrata e presupposto di tutte le forme di controllo previste dal legislatore.

Il fondo per le risorse decentrate, ai sensi delle previsioni dettate dall'art.31 comma 2 e comma 3 del CCNL 22.01.2004 è suddiviso in :

- RISORSE STABILI - certe e continuative – voci a carattere permanente
- RISORSE VARIABILI - eventuali e non ricorrenti - voci di carattere occasionale da verificare e calcolare ogni anno

Le risorse avente carattere di stabilità sono destinate e remunerare le forme di trattamento economico accessorio che hanno un analogo carattere, diventando integrazioni stipendiali, quali indennità di comparto e progressioni orizzontali. Pertanto si è provveduto a calcolare l'importo del fondo di parte stabile e subito dopo si è calcolato quanto parte ne è già stata utilizzata.

Le quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio, parte stabile, possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile. Non è possibile invece destinare quote del fondo variabile a finanziare la parte stabile, in quanto viene a mancare il necessario requisito della certezza della disponibilità economica.

La parte variabile del fondo ogni anno parte da "zero" ed ogni voce da inserire deve essere verificata, sempre annualmente, per poterne valutare annualmente la legittimità.

Le principali voci che possono essere inserite nella parte variabile del fondo sono previste dall'art. 15 co. 2 (incremento massimo contrattabile pari al 1,2% del monte salari 1997) e comma 5 (miglioramento e/o attivazione nuovi servizi per effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica) del CCNL 01/04/1999.

Condizioni per l'inserimento delle risorse variabili:

l'art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. 165/2011, introdotto dal comma 1, art. 54, D. Lgs. 150/2009, prevede che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive (risorse variabili) alla contrattazione integrativa, se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale: non si possono inserire voci che non siano previste da norme contrattuali di comparto;
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni: occorre verificare il rispetto del comma 562 art. 1 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 4 ter del DL 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 44 del 26.04.2012 (spese di personale anno 2008);
- nel rispetto dei vincoli di bilancio: le maggiori spese dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Per la costituzione del fondo dell'anno 2012 è necessario considerare le modifiche apportate alla contrattazione decentrata dall'art. 9, co. 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica".

In particolare, richiamata altresì la circolare n. 12 del 15/04/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'art. 9 co. 1 prevede misure di contenimento del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, che per il triennio 2011-2012-2013 non può superare il "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" si considera il trattamento fondamentale (stipendio base, 13^a mensilità, RIA ove prevista), le componenti del trattamento accessorio di carattere fisso e continuativo (ad es. retribuzione di posizione e maggiorazioni comunque legate all'orario di lavoro).

Non sono prese in considerazione, al fine del computo, al esempio le assenze per malattia intervenute nell'anno 2010. Possono essere conferite progressioni orizzontali, ma, in tal caso, le stesse potranno produrre effetti economici a decorrere dall'01/01/2014, senza il beneficio della retroattività.

Il totale delle risorse di parte stabile 2012 ammonta ad € 8.873,27 e corrisponde all'ammontare delle risorse stabili anno 2010.

Nella parte variabile del fondo sono state inserite le seguenti voci:

Art. 15 co. 1 lett. K) ovvero risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultato del personale ed operazione relativa al 15° censimento generale della popolazione.

Le risorse inserite nella parte variabile del fondo sono una sorta di "partita di giro" e pertanto vengono inserite in entrata ed in uscita del fondo.

Si segnala inoltre che nella delibera n. 138 del 16 marzo 2011 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha ricordato che il Comune soggiace a quanto disposto dall'art. 9 co. 4 della Legge 122/2010, in base alla quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto convertito, non si può procedere ad alcuna integrazione del fondo che determini incrementi retributivi sopra la soglia consentita dalla legge e le eventuali integrazioni disposte dagli artt. 4, co. 2, CCNL 2009 e 15, co. 2, CCNL 1999 non possono essere distribuite, dovendo formare oggetto di riduzione del fondo medesimo.

Si dà atto che il fondo Anno 2012 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nella sua determinazione provvisoria, in attesa di ulteriori direttive da parte della Giunta Comunale, ammonta complessivamente ad € ed è così composto:

RISORSE STABILI

CCNL 01.04.1999		
Art.15 comma 1 lettera a)	€	3.706,04
lettera b)	€	436,22
lettera g)	€	1.417,15
lettera j)	€	380,49

CCNL 05.10.2001		
Art.4 comma 1		
1,1% monte salari 1999	€	849,95

CCNL 22.01.2004		
Art.32 comma 1		
0,62% monte salari 2001	€	530,80
Art. 32 comma 2		
0,50% monte salari 2001	€	428,06

CCNL 09.05.2006		
a decorrere dal fondo 2006		
Art.4 comma 1		
0,50% monte salari 2003	€	471,87

CCNL 11.04.2008		
a decorrere dal fondo 2008		
Art.8 comma 2		
0,60% monte salari 2005	€	652,69

TOTALE RISORSE STABILI € **8.873,27**

Detto fondo è destinato in parte al finanziamento

- delle indennità di comparto € 2.110,56
- delle progressioni orizzontali € 6.248,32

per complessive € 8.358,88

che già vengono erogate ai dipendenti quale parte integrante della retribuzione.

Residuano € 514,39

RISORSE VARIABILI

CCNL 01.04.1999

Art. 15 co. 1 lettera K

Compenso 15° censimento generale della popolazione

Importo presunto € 1.000,00

Art. 15 co. 1 lett. K

Incentivo alla progettazione

Importo presunto € 1.500,00

TOTALE RISORSE VARIABILI € 2.500,00

Si da' atto che le risorse inserite nella parte variabile del fondo a titolo di art. 15 co. 1 lett. k sono una sorta di "partita di giro" e pertanto vengono inserite in entrata ed in uscita nel fondo, non costituendo, di fatto, oggetto di contrattazione.

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2012**

€ 11.373,27

CONCLUSIONI

L'importo così calcolato costituisce importo provvisorio, in attesa delle direttive di Giunta.

Si attesta inoltre che è stato rispettato il limite del fondo 2010, in quanto le risorse variabili previste per incentivo alla progettazione e compensi ISTAT non concorrono al limite di cui al DL 78/2010, art. 9 co. 2 bis.

Il Comune di Bosnasco con riferimento ai dati del bilancio consuntivo 2011:

- non si trova in dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria;
- non è tenuto al rispetto del patto di stabilità, avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
- ha rispettato gli obblighi di contenimento delle spese di personale stabiliti dall'art.1, comma 562. della L.296/2006, con riferimento all'anno 2004.
- la spesa del personale complessiva sostenuta nell'anno 2011 è stata superiore a quella sostenuta nell'anno 2010.

Si attesta inoltre che gli oneri derivanti dalla presente costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2012 sono stati previsti nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012/2014) approvati con delibera consiliare n. 14 del 30/06/2012 e trovano copertura finanziaria negli appositi interventi.

La presente relazione, unitamente alla determinazione di costituzione del fondo, verrà trasmessa alla Giunta Comunale, al Revisore dei Conti, ai rappresentanti sindacali ed alla RSU.

Bosnasco, 10.07.2012



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Anna Maria Molinaroli

2216
6/8

COMUNE DI BOSNASCO
(Provincia di Pavia)

Parere del Revisore Legale

Oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2012"

Il sottoscritto Dott. Giulio Barberini, in qualità di Revisore Legale del Comune di Bosnasco

- richiesto il proprio parere circa la costituzione del fondo di cui in oggetto;
- visti i prospetti delle risorse decentrate stabili e variabili nonché il loro utilizzo;
- visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla copertura della spesa;

CERTIFICA

la compatibilità dei costi derivanti dal fondo risorse decentrate per l'anno 2012 con i vincoli di Bilancio.

Con osservanza.

Bosnasco, li 3 agosto 2012


Revisore Legale
Dott. Giulio Barberini